



Progetto

SSB LA-NOE 045

Progetto **Descrizione dell'interfaccia per apparecchiature radio per applicazioni di localizzazione radio**

Edizione: Novembre 2023

La notifica è registrata presso la Commissione con il numero xxxx/yyyy/D.

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

1 Informazioni generali

La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153/62), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, è stata recepita nella Repubblica federale di Germania dalla legge sulla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio (legge sulle apparecchiature radio - FuAG) del 27 giugno 2017 (BGBI. I n. 42, pag. 1947), modificata da ultimo dall'articolo 52 della legge del 23 giugno 2021 (BGBI. I n. 35, pag. 1858).

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della FuAG, l'Agenzia federale delle reti fornisce specifiche apposite e appropriate per le interfacce radio per quanto concerne le apparecchiature radio che operano nelle bande di frequenza le cui condizioni d'uso non sono armonizzate in tutta la comunità.

Questa specifica dell'interfaccia (SSB) contiene le informazioni necessarie per consentire al fabbricante di effettuare le prove pertinenti in relazione ai requisiti essenziali applicabili alle apparecchiature radio in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, e, se del caso, dell'articolo 4, paragrafo 3, della FuAG.

Inoltre le apparecchiature radio devono essere progettate in modo da rispettare altri requisiti di base, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 1 e 2, della FuAG.

Per la messa in funzione e per il funzionamento di apparecchiature radio restano invariate le disposizioni relative all'assegnazione delle frequenze, in particolare quelle di cui alla parte 6 della legge sulle telecomunicazioni (TKG) del 23 giugno 2021 (BGBI I n. 35, pag. 1858), modificata da ultimo il 1º agosto 2022 dall'articolo 9 della legge del 20 luglio 2022 (BGBI I n. 27, pag. 1166).

L'Agenzia federale tedesca delle reti ordina l'emanazione della specifica dell'interfaccia nella Gazzetta ufficiale e ne pubblica il riferimento; fa fede solo l'edizione in lingua tedesca.

2 Campo di applicazione

La presente descrizione dell'interfaccia descrive i requisiti essenziali relativi all'articolo 4, paragrafo 2, della FuAG per le apparecchiature radio per applicazioni di localizzazione radio. Queste includono applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre proprietà di un oggetto o per ottenere informazioni relative a tali parametri.

Le apparecchiature radio, ai sensi della presente specifica dell'interfaccia, devono essere utilizzate ai fini previsti e impiegate conformemente alle istruzioni del fabbricante. La direttiva 2014/53/UE impone ai fabbricanti di fornire agli utenti delle apparecchiature radio informazioni adeguate per consentire loro di utilizzare le apparecchiature radio come previsto e conformemente alle disposizioni di detta direttiva. Tali informazioni prevedono altresì istruzioni adeguate sui tipi di cablaggio e di antenne da utilizzare in combinazione con le apparecchiature radio.

La presente specifica dell'interfaccia sostituisce la SSB LA-NOE 022, edizione luglio 2013, notificata con il numero 2013/0436/D.

3 Documenti e informazioni di contatto:

Ai fini dell'applicazione del presente documento sono necessari i documenti citati di seguito. Per i riferimenti datati si applica solo l'edizione di riferimento del documento. Per i riferimenti privi di data si applica l'edizione più recente del documento di riferimento (ivi comprese eventuali modifiche).

La presunzione di conformità può basarsi solo su versioni di norme europee armonizzate che sono incluse nell'attuale elenco di norme armonizzate nel quadro della direttiva 2014/53/UE e sono state pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

- Piano delle frequenze secondo la legge sulle telecomunicazioni (TKG) sulla distribuzione della gamma di frequenze da 0 kHz a 3000 GHz tra gli usi dello spettro e sulle definizioni per tali usi
Pubblicato dall'Agenzia federale tedesca delle reti
- VFG 087/2018 Assegnazione generale delle frequenze per rilevatori di movimento radio a bassa potenza, radar di sonda a livello di serbatoio (TLPR) e radar a terra con apertura sintetica (Ground Based Synthetic Aperture Radar, GBSAR), Gazzetta ufficiale dell'Agenzia federale delle reti n. 13 dell'11.7.2018
- Regolamento per il servizio di radiodiffusione¹ (VO Funk),
Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra
(Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), Genève)
- CEPT/ERC/REC 70-03
Relating to the use of Short Range Devices (SRD)
- EN 300 440
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; **Harmonised Standard** covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Agenzia federale tedesca delle reti per elettricità, gas, telecomunicazioni, poste e ferrovie
Unità 421
Seidelstr. 49, 13405 Berlino

Telefono: +49 30 4374 0
Fax: +49 30 4374 1180
E-mail: ssb@bnetza.de
Internet: www.bundesnetzagentur.de

¹ I regolamenti per il servizio di radiodiffusione sono disponibili in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola. In qualsivoglia caso di controversia o di dubbio, prevale il testo francese.

4 Requisiti tecnici di interfaccia

La presente SSB include i requisiti tecnici di interfaccia per le apparecchiature radio per applicazioni di localizzazione radio nelle seguenti gamme di frequenza:

Tabella 1: 9,20 GHz – 9,50 GHz e 13,40 GHz – 14,00 GHz

Tabella 2: 24,00 GHz – 24,05 GHz

Tabella 3: 24,05 GHz – 24,15 GHz

Tabella 1: Rilevatori di movimento radio a bassa potenza 9,20 GHz – 9,50 GHz e 13,40 GHz – 14,00 GHz

	N.	Parametro	Descrizione (Description)	Note (Comments)
Sezione normativa	1	Servizio radio (Radiocommunication Service)		
	2	Destinazione d'uso/Applicazione (Application)	Rilevatori di movimento radio a bassa potenza	
	3	Banda di frequenze (Frequency band)	9,20 GHz – 9,50 GHz 13,40 GHz – 14,00 GHz	
	4	Canalizzazione (Channelling)		
	5	Modulazione/larghezza di banda occupata (Modulation/Occupied bandwidth)		
	6	Direzione/separazione (Direction/Separation)		
	7	Potenza di trasmissione/densità di potenza (Transmit power/Power density)	25 mW (EIRP)	
	8	Norme di accesso e occupazione dei canali (Channel access and occupation rules)		
	9	Procedura di approvazione (Authorisation regime)	Assegnazione generale	
	10	Requisiti essenziali aggiuntivi (Additional essential requirements)		
	11	Ipotesi per la pianificazione delle frequenze (Frequency planning assumptions)		
Sezione informativa	12	Modifiche previste (Planned changes)		
	13	Riferimenti (References)	EN 300 440, CEPT/ERC/REC 70-03	
	14	Numero di notifica (Notification number)		
	15	Commenti (Remarks)		

Tabella 2: Rilevatori di movimento radio a bassa potenza 24,00 GHz – 24,05 GHz

	N.	Parametro	Descrizione (Description)	Note (Comments)
Sezione normativa	1	Servizio radio (Radiocommunication Service)		
	2	Destinazione d'uso/Applicazione (Application)	Rilevatori di movimento radio a bassa potenza	
	3	Banda di frequenze (Frequency band)	24,00 GHz – 24,05 GHz	
	4	Canalizzazione (Channelling)		
	5	Modulazione/larghezza di banda occupata (Modulation/Occupied bandwidth)		
	6	Direzione/separazione (Direction/Separation)		
	7	Potenza di trasmissione/densità di potenza (Transmit power/Power density)	100 mW (EIRP)	
	8	Norme di accesso e occupazione dei canali (Channel access and occupation rules)		
	9	Procedura di approvazione (Authorisation regime)	Assegnazione generale	
	10	Requisiti essenziali aggiuntivi (Additional essential requirements)		
	11	Ipotesi per la pianificazione delle frequenze (Frequency planning assumptions)		
Sezione informativa	12	Modifiche previste (Planned changes)		
	13	Riferimenti (References)	Norma EN 300 440	
	14	Numero di notifica (Notification number)		
	15	Commenti (Remarks)		

Tabella 3: Rilevatori di movimento radio a bassa potenza 24,05 GHz – 24,15 GHz

	N.	Parametro	Descrizione (Description)	Note (Comments)
Sezione normativa	1	Servizio radio (Radiocommunication Service)		
	2	Destinazione d'uso/Applicazione (Application)	Rilevatori di movimento radio a bassa potenza	
	3	Banda di frequenze (Frequency band)	24,05 GHz – 24,15 GHz	
	4	Canalizzazione (Channelling)		
	5	Modulazione/larghezza di banda occupata (Modulation/Occupied bandwidth)		
	6	Direzione/separazione (Direction/Separation)		
	7	Potenza di trasmissione/densità di potenza (Transmit power/Power density)	100 mW (EIRP)	
	8	Norme di accesso e occupazione dei canali (Channel access and occupation rules)		
	9	Procedura di approvazione (Authorisation regime)	Assegnazione generale	
	10	Requisiti essenziali aggiuntivi (Additional essential requirements)		
	11	Ipotesi per la pianificazione delle frequenze (Frequency planning assumptions)		
Sezione informativa	12	Modifiche previste (Planned changes)		
	13	Riferimenti (References)	EN 300 440, ERC/REC 70-03	
	14	Numero di notifica (Notification number)		
	15	Commenti (Remarks)		